

PROPOSTA PER IL RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

- 21 NOVEMBRE 2012 -



PREMESSA

La presente proposta è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali, attraverso l'eventuale razionalizzazione del relativo assetto organizzativo, in relazione agli effetti derivanti dalle intervenute limitazioni nel sistema delle assunzioni, dalla elevazione dell'età media del personale in servizio, anche per effetto della riforma pensionistica, e dal processo di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica, mediante la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili e la valorizzazione delle professionalità del personale, nell'ambito della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, del principio di equiordinazione con le altre Forze di Polizia e le Forze Armate e delle peculiari attribuzioni previste dalla vigente normativa.

Il progetto di riordino potrebbe essere completato attraverso l'introduzione di eventuali meccanismi che consentano di gestire la cessazione dal servizio del personale e il conseguente programma di assunzioni, anche straordinarie, di personale giovane, nonché di attivare la previdenza complementare, con misure anche sostitutive o integrative.

Si riportano, di seguito, i principi ed i criteri direttivi per la definizione di una bozza di proposta normativa di delega per l'adozione da parte del Governo, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'assetto ordinamentale dei ruoli della Polizia di Stato, da integrare ed armonizzare con quelli corrispondenti delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.

CRITERI E PRINCIPI DI DELEGA PER IL RIORDINO DEI RUOLI

Principi di carattere generale

1. Riconoscimento delle peculiari funzioni attribuite in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della qualità di autorità locale e provinciale di pubblica sicurezza e revisione ed adeguamento delle funzioni correlate ai diversi ruoli e qualifiche, anche attraverso la rivisitazione e la valorizzazione dei percorsi formativi;
2. rideterminazione delle dotazioni organiche, dei ruoli e delle qualifiche, con eventuale soppressione o istituzione di qualifiche, assicurando, in relazione alle diverse funzioni, una ripartizione di distinte dotazioni organiche, coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
3. semplificazione ed eventuale riduzione delle procedure concorsuali interne e rideterminazione delle modalità d'accesso ai diversi ruoli, attraverso concorsi pubblici e interni, finalizzate a favorire l'immissione di nuove risorse e la valorizzazione delle professionalità esistenti, con previsione di riserve di posti per il personale già in servizio;
4. previsione di procedure semplificate di progressione in carriera, ferma restando la valorizzazione della professionalità, del merito, dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella qualifica e dei titoli di studio, anche attraverso l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche superiori indipendentemente dal possesso delle stesse, nonché eventuale promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla cessazione dal servizio, salvo demerito;



5. introduzione di mirate disposizioni per la fase transitoria, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, assicurando la funzionalità delle strutture ed il mantenimento dei livelli di efficienza dell'Amministrazione, nonché le aspettative di progressione in carriera, attraverso l'eliminazione di eventuali situazioni di disallineamento, anche di carattere previdenziale, al fine di assicurare una sostanziale equiordinazione tra le Forze di Polizia e le Forze Armate, ferma restando la specificità ordinamentale e funzionale della Polizia di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili e senza riflessi di trascinamento;

Nuovo ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti

6. unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti, con previsione di un numero di qualifiche non superiore a cinque e di un corso di formazione con verifica finale per l'accesso alla qualifica che comporta l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, anche attraverso:
- a) l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado per l'accesso al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti;
 - b) la previsione, nella fase transitoria, di procedure semplificate riservate agli assistenti capo, per la copertura degli eventuali posti residuali previsti per ciascuna annualità per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, nonché la previsione della promozione alla qualifica superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio per il personale che non accede alle qualifiche che prevedono l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nel nuovo ruolo unificato;
 - c) eventuale istituzione, nella fase transitoria, di un ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, ovvero di posizioni soprannumerarie, con una consistenza coerente con le contingenti esigenze di funzionalità degli uffici, cui possono accedere gli assistenti capo con una anzianità nella qualifica non inferiore a dieci anni, previo superamento di un apposito corso di formazione;

Ruolo degli ispettori

7. revisione del ruolo degli ispettori, con previsione di un numero di qualifiche non inferiore a quattro, anche attraverso:
- a) la trasformazione in qualifica apicale della denominazione di sostituto commissario;
 - b) la previsione, nell'ambito del concorso interno per la qualifica iniziale, dell'accesso riservato al personale del nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, con una riserva di posti non inferiore al venti per cento per la qualifica apicale del medesimo ruolo;
 - c) la previsione, nella fase transitoria, di procedure semplificate riservate al personale del ruolo dei sovrintendenti, per la copertura dei posti disponibili, nonché la previsione della promozione alla qualifica superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio per il medesimo personale che non accede al ruolo degli ispettori;
 - d) eventuale istituzione, nella fase transitoria, di un ruolo ad esaurimento degli ispettori, ovvero di posizioni soprannumerarie, con una consistenza coerente con le contingenti esigenze di funzionalità degli uffici, cui possono accedere i sovrintendenti capo, con una anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni,

previo superamento di un apposito corso di formazione;

Nuovo ruolo direttivo

8. soppressione del ruolo direttivo speciale e istituzione del nuovo ruolo direttivo della Polizia di Stato, con un numero di qualifiche non superiore a quattro, assicurando una dotazione organica coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, attraverso:

- 
- a) una procedura di accesso alla qualifica iniziale nel limite del cinquanta per cento mediante concorso pubblico per esami e del restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e al personale del ruolo degli ispettori con un'anzianità di servizio non inferiore, rispettivamente, a sette anni e a tre anni, con previsione, in ogni caso, del possesso di idonea laurea triennale in discipline giuridiche o equivalenti e in scienze dell'investigazione e di un corso di formazione con verifica finale;
 - b) la previsione, nell'ambito del concorso interno, di una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale in possesso della qualifica apicale del ruolo degli ispettori;
 - c) la previsione, in una fase transitoria di prima applicazione, di una funzionale e progressiva immissione nel ruolo attraverso procedure semplificate e meccanismi di accesso differenziati per il personale proveniente dalla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. e, comunque, mediante modalità che mirino a valorizzare l'anzianità di servizio, la pregressa esperienza professionale maturata e i titoli acquisiti;

Nuovo ruolo dirigenziale

9. trasformazione della carriera unica dei funzionari di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in un ruolo unico dirigenziale della Polizia di Stato, attraverso:

- 
- a) una procedura di accesso alla qualifica iniziale mediante concorso pubblico per esami riservato a candidati in possesso di idoneo titolo di studio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, con previsione di una riserva di posti, non superiore al venti per cento di quelli messi a concorso, per il personale appartenente a tutti i restanti ruoli con un'anzianità minima di servizio non inferiore a cinque anni ed in possesso del prescritto titolo di studio, con previsione di un corso di formazione con verifica finale;
 - b) la previsione, nell'ambito della quota riservata al personale, di una aliquota non superiore al venti per cento per quello in possesso della qualifica apicale del nuovo ruolo direttivo;
 - c) una eventuale rideterminazione e ridenominazione delle qualifiche, nel numero non inferiore a quattro, con previsione di dotazioni organiche adeguate ad un armonico sviluppo della carriera, fermo restando l'ordinamento gerarchico della carriera stessa, nonché previsione di una ridefinizione dei posti di funzione;
 - d) istituzione di una autonoma area di contrattazione relativa alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori, ferma restando la disciplina vigente per quanto attiene ai meccanismi di determinazione dei trattamenti fissi e continuativi;

Ruoli tecnici e professionali dei sanitari

10. corrispondente adeguamento dell'ordinamento del personale dei ruoli tecnici e dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui alla presente proposta, al fine di valorizzarne le peculiari professionalità, tenendo conto delle specifiche funzioni espletate, anche attraverso:
- a) la razionalizzazione dei settori di impiego e la riduzione dei profili degli appartenenti ai ruoli tecnici;
 - b) l'introduzione di disposizioni, anche transitorie, per la valorizzazione degli appartenenti ai ruoli tecnici già in possesso di laurea triennale necessaria per l'espletamento di determinate funzioni professionali;
 - c) la previsione di specifiche disposizioni per il personale del ruolo degli orchestrali, coerenti con le funzioni espletate.

CLAUSOLA FINANZIARIA

11. Previsione che l'attuazione dei decreti legislativi avvenga nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche in relazione alle misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, fermi restando l'impiego degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei medesimi decreti, dall'eventuale revisione della struttura organizzativa, nonché dalla rimodulazione e dalla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa.

Roma, 21 novembre 2012